

ROMA



Protocollo RC n. 31977/2024

Deliberazione n. 181

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2024

VERBALE N. 103

Seduta Pubblica del 18 dicembre 2024

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2024, il giorno di mercoledì 18 del mese di dicembre, alle ore 11 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,25 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 24 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbatì Carmine, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, De Santis Antonio, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Luparelli Alessandro, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Pappatà Claudia, Petrolati Sandro, Quarzo Giovanni, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Battaglia Erica, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, De Gregorio Flavia, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Lancellotti Elisabetta, Leoncini Francesca, Marinone Lorenzo, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Parrucci Daniele, Politi Maurizio, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 202^a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

202^a Proposta (Dec. G.C. n. 138 del 21 novembre 2024)

Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 182 del 16 novembre 2023, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate che contiene principi e criteri generali applicabili alle entrate proprie di Roma Capitale;

nel corso degli anni, il già menzionato Regolamento è stato più volte oggetto di modificazioni da parte dell'Organo Consiliare;

con Deliberazione n. 72 del 30/31 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha disposto l'abrogazione della Deliberazione consiliare n. 334 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, e la contestuale approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate, successivamente modificato con Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011 e n. 43 del 24 luglio 2014;

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento Generale delle Entrate, successivamente modificato con Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020 e n. 182 del 16 novembre 2023.

Premesso inoltre che

in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023 sono stati emanati significativi Decreti Legislativi che hanno riformato il rapporto con il contribuente nell'ambito dell'obbligazione tributaria, prevedendo importanti prerogative partecipative a favore del contribuente, e che hanno apportato modifiche in materia di contenzioso tributario, accertamento tributario, sistema sanzionatorio tributario, riscossione e autotutela, aventi un impatto rilevante anche per i tributi locali;

in particolare, con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente", sono stati introdotti: l'obbligo del contraddittorio, per cui gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria; la tutela dell'affidamento; il divieto di bis in idem; il principio di proporzionalità; la rivisitazione della disciplina relativa all'autotutela tributaria, con i due nuovi articoli 10-quater e 10-quinquies, dedicati ai casi di autotutela obbligatoria e di autotutela facoltativa; nonché importanti norme in tema di interpello, di annullabilità degli atti, nullità degli stessi, e vizi di notificazione;

ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), inserito dal citato D.Lgs. n. 219/2023, le disposizioni concernenti la garanzia del contraddittorio e l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela valgono come principi per le Regioni e per gli Enti Locali che devono provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie;

con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante "Disposizioni in materia di contenzioso tributario" viene incluso tra gli atti impugnabili elencati nell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa, così da coordinare la disciplina del contenzioso tributario con le nuove disposizioni in materia di autotutela tributaria (art. 19, comma 1, lettere g-bis e g-ter, del D.Lgs. n. 546/1992);

con il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" è fortemente innovata la disciplina dell'accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia per potenziare il ruolo della relativa procedura, ma soprattutto per raccorderla con quella del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo articolo 6-bis della Legge 212/2000 introdotto dal citato D.Lgs. n. 219/2023;

con il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, concernente la "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111" è rideterminata la sanzione per l'omesso o parziale versamento dei tributi di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 che passa dal 30% al 25% e, di conseguenza, comporta anche una riduzione delle sanzioni per i versamenti effettuati in ritardo. Tale modifica trova applicazione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024;

con il citato D.Lgs. n. 87 del 2024 viene, inoltre, esclusa l'applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico ai tributi locali e modificato l'istituto del ravvedimento. In particolare, è ridotta la misura della sanzione nel caso di regolarizzazione delle violazioni commesse oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero in mancanza di obbligo dichiarativo, di un anno dalla sua commissione) ed è introdotta una nuova misura di ravvedimento specifica per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo (ex art. 6-bis Legge 212/2000), consentendo la regolarizzazione delle violazioni commesse riportate nello schema di atto inviato al contribuente;

per effetto dell'articolo 26, comma 3, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, le Pubbliche Amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di cui all'articolo 1, comma 402, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le notificazioni di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica Amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

Considerato che

alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate occorre procedere all'adeguamento delle disposizioni regolamentari afferenti in particolare il ravvedimento operoso, l'accertamento delle entrate tributarie, gli strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione, interpello) e la notificazione degli atti, nonché al recepimento dei principi sanciti dalle nuove disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000);

l'aggiornamento delle disposizioni in materia di accertamento delle entrate comporta l'introduzione di diverse nuove disposizioni, per cui si ritiene opportuno procedere a una divisione del CAPO IV - Accertamento delle entrate in Sezioni comprendenti disposizioni aventi contenuto omogeneo;

risulta necessario, altresì, intervenire su diverse disposizioni regolamentari per aggiornare i richiami normativi e apportare modifiche di stile, per una più chiara formulazione delle stesse.

Considerato, inoltre, che

al fine di garantire una più efficace ed efficiente riscossione delle quote contributive dovute per i servizi educativi e scolastici, si ritiene necessario prevedere un sistema che generi automaticamente i bollettini di pagamento, a prescindere dall'iniziativa dell'utente, e li invii esclusivamente per via telematica ai fruitori dei servizi secondo le opzioni temporali indicate (es. pagamento mensile, semestrale ed annuale) o, in assenza di opzione, con cadenza mensile;

al fine di incentivare l'adempimento spontaneo dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle quote contributive, si ritiene di prevedere, in favore dell'utente che opti per il pagamento anticipato annuale, il diritto alla riduzione, in misura pari al 10%,

dell'importo dovuto, sempre che il pagamento sia effettuato entro il termine di scadenza;

per le medesime finalità, si ritiene di prevedere, nell'ipotesi di omesso pagamento alla data di scadenza, l'applicazione di interessi moratori nella misura annua del tasso legale aumentato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza del pagamento, in analogia con quanto disposto dall'articolo 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, applicabile ai tributi locali, si ritiene possa costituire un valido parametro al fine di garantire la proporzionalità e l'adequatezza dell'interesse applicato in materia di tardivo pagamento delle quote contributive; inoltre, in analogia con quanto già previsto per il servizio di trasporto e asilo nido, si ritiene di prevedere che, in caso di omesso pagamento delle quote contributive dovute per il servizio di refezione scolastica, la fruizione del servizio stesso è preclusa per l'anno successivo. Resta ferma l'adozione delle azioni finalizzate a promuovere l'adempimento spontaneo dell'obbligazione extratributaria ai sensi dell'articolo 26 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, con la precisazione che alla riscossione coattiva delle quote contributive non corrisposte si provvede tramite l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Rilevato che, in conformità ai principi sanciti dalla Legge n. 212 del 2000 "Statuto dei diritti del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento in oggetto e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Atteso che

in data 20 novembre 2024, il Direttore della Direzione Entrate Patrimoniali e Decentrate del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto di competenza."

Il Direttore

F.to: S. Trivelloni;

in data 20 novembre 2024, il Direttore della Direzione Entrate Tributarie del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto di competenza.”

Il Direttore

F.to: N. Mattera;

in data 20 novembre 2024, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C.F. Cellucci;

in data 21 novembre 2024, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.”

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

in data 16 dicembre 2024, con nota prot. n. RQ/23418, l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L’O.R.E.F.

F.to: G. Caldarelli,
R. Duca,
G. Gismondi.

Considerato che

la proposta, in data 22 novembre 2024, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi I, V, VII, VIII, IX, XI e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole senza osservazioni;

il Consiglio del Municipio VI ha espresso parere contrario;

i Consigli dei Municipi II, III, IV, X, XII e XIII non hanno espresso alcun parere;

il Consiglio del Municipio XIV, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione:

Municipio XIV

Osservazione n. 1

“Abrogare all’art. 9-bis il comma 6 del presente Regolamento”.

Il **Dipartimento Risorse Economiche**, con nota prot. QB/853771/2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento della richiesta, "tenuto conto che la misura prevista è tesa a garantire una più efficiente ed efficace riscossione delle entrate ed è coerente con la normativa vigente, ferma restando la promozione dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione extratributaria di cui all'art. 26 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi del comma 7 del predetto art. 9 bis".

La Giunta Capitolina, nella seduta del 17 dicembre 2024, condivide il parere reso dall'Ufficio competente in merito all'osservazione sopra delineata e conferma la prosecuzione dell'iter approvativo della proposta.

Dato atto che

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, nella seduta congiunta del 6 dicembre 2024, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità, tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine all'emendamento approvato.

Per quanto esposto in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

- di modificare il Regolamento Generale delle Entrate, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 182 del 16 novembre 2023, come di seguito indicato:
- A) All'articolo 4, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 7:
"7. Le tariffe relative alle occupazioni delle aree e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico sono determinate tenuto conto dell'articolazione del territorio di Roma Capitale in zone e dei relativi coefficienti stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Capitolina. L'articolo 27, comma 3, della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 e le disposizioni incompatibili con quanto disposto nel presente comma devono intendersi abrogati".
- B) All'articolo 5, il comma 1 è così riformulato:
"1. I rapporti con i contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede e a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità".
- C) All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La gestione di ciascuna entrata è attribuita a un responsabile, designato con deliberazione della Giunta Capitolina, secondo gli indirizzi e le direttive impartite dalla stessa anche in relazione all'organizzazione dell'attività relativa all'entrata, in

coerenza con l'articolo 3-bis. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più entrate".

- D) All'articolo 9, comma 1, dopo le parole "Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate," sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto stabilito all'articolo 9-bis".
- E) Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

"Articolo 9-bis

Pagamento delle quote contributive per i servizi educativi e scolastici

1. Gli utenti dei servizi educativi e scolastici provvedono, al momento dell'iscrizione, ad effettuare la scelta in ordine alle modalità periodiche di pagamento delle quote contributive, optando per il pagamento annuale, semestrale o mensile.
 2. L'opzione per il pagamento anticipato annuale determina, in favore dell'utente, il diritto alla riduzione, in misura pari al 10%, dell'importo dovuto esclusivamente qualora il pagamento sia effettuato entro il termine di scadenza. E' esclusa la facoltà di ripetizione delle somme erogate anticipatamente in unica soluzione, fatta salva l'ipotesi in cui la rinuncia al servizio avvenga entro quattro mesi dalla frequenza, fermo restando comunque l'importo dovuto per il servizio già erogato.
 3. L'omessa indicazione dell'opzione prescelta determina l'automatica applicazione della modalità mensile di pagamento.
 4. A seguito della scelta effettuata dall'utente o in assenza di opzioni, il sistema informativo di Roma Capitale provvede a generare automaticamente i bollettini di pagamento, i quali vengono inviati per via telematica agli utenti entro il primo giorno del mese di riferimento nell'ipotesi di pagamento mensile o entro il primo giorno del primo mese nell'ipotesi in cui l'utente abbia optato per il pagamento annuale o semestrale. L'utente provvede al pagamento della quota contributiva entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino.
 5. L'omesso pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento del bollettino determina l'applicazione di interessi moratori, nella misura annua del tasso legale aumentato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza del pagamento.
 6. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale è vincolata al pagamento della prima rata del servizio di mensa.
 7. Ferma restando l'adozione delle azioni finalizzate a promuovere l'adempimento spontaneo dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, l'amministrazione procede alla riscossione coattiva delle quote contributive non corrisposte tramite l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti previsioni di settore".
- F) All'articolo 15, comma 1, le lettere d), e) ed f) sono così riformulate:
- "d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

- G) All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):
 "g) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218."

- H) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Regolarizzazione delle violazioni per omessa dichiarazione

1. In caso di violazione dipendente da omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento."
- I) All'articolo 17, comma 1, dopo le parole "In caso di infedele" sono aggiunte le parole "dichiarazione o".
- J) Dopo il CAPO IV è inserita la Sezione I Attività di controllo e verifica.
- K) All'articolo 24, il comma 5 è eliminato.
- L) Dopo l'articolo 26 è inserita la Sezione II Accertamento delle entrate tributarie.
- M) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
 2. Il responsabile dell'entrata tributaria, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata tributaria, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.
 3. Gli avvisi di cui al comma 2, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso; l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni; l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I predetti atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
 4. La notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, relativi alle entrate tributarie, è effettuata nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 5. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità contenute nel Capo II del Titolo III."
- N) Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti articoli 27-bis, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies, 27-sexies e 27-septies:

"Articolo 27 - bis

Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta

eccezione per quelli previsti dall'articolo 27 -ter, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

Articolo 27 - ter

Atti esclusi dal contraddittorio preventivo

1. Il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati);
 - h) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 1 ed in particolare:

- a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
3. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 4. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
 5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

Articolo 27 - quater

Schema di atto per il contraddittorio preventivo

1. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. E' facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
2. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
3. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;

- f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
4. Nel caso di convocazione del contribuente di cui ai commi 1 e 2, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 5. Nel caso in cui all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni contenute nel Capo II, Titolo III, del presente regolamento.
 6. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 7. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento capitolino in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti.
 8. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 9. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 1. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
 10. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 1 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 11. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto di cui al comma 1 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 27 - quinquies Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di Roma Capitale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 27 - sexies
Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di Roma Capitale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 27 - septies
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che Roma Capitale eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. In particolare, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Amministrazione, appositamente specificati nei medesimi."
- O) Dopo l'articolo 27-septies è inserita la Sezione III - Accertamento delle entrate patrimoniali e l'articolo 27 - octies:

"Articolo 27-octies
Accertamento delle entrate patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate patrimoniali è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.
3. Gli avvisi di cui al comma 2, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso;

l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I predetti atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 792 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

4. La notificazione degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali è effettuata nei termini prescritti dal Codice civile e dalle leggi di settore.
5. Il responsabile dell'entrata patrimoniale provvede mediante avviso di accertamento esecutivo al recupero dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 821, lettere g) ed h), della legge n. 160 del 2019 per le occupazioni abusive di suolo pubblico, ivi incluse quelle realizzate dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. "

P) Dopo l'articolo 27 - septies è inserita la Sezione IV Notifica.

Q) All'articolo 28, il comma 1 è così riformulato:

"1. Gli avvisi e gli atti di cui agli articoli 27, 27-quater e 27-octies, in presenza di domicilio digitale del destinatario, sono notificati tramite la piattaforma nazionale per le notifiche (SEND) e a mezzo di canali di posta elettronica certificata. In via residuale i predetti atti sono notificati anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai registri dell'anagrafe. Per la notifica dell'atto a mezzo posta si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge."

R) All'articolo 28, comma 5, le parole "di cui agli artt. 27 e 28" sono sostituite dalle parole "di cui agli articoli 27, 27 - quater e 27 - octies".

S) All'articolo 29, comma 1 le parole "ed extratributarie" sono sostituite dalle parole "e patrimoniali".

T) All'articolo 29, comma 4, le parole "con deliberazione della Giunta Capitolina assunta in applicazione dei criteri forfetari e delle disposizioni di cui al D.M. Finanze 12 settembre 2012, e delle norme allo stesso successive." sono sostituite dalle parole "dal DM 14 aprile 2024."

U) Dopo l'articolo 29 è inserita la Sezione V Sanzioni e interessi.

V) All'articolo 30, comma 2, le parole "extratributarie" sono sostituite dalle parole "patrimoniali".

W) All'articolo 31, comma 1, le parole "ed extratributarie" sono sostituite dalle parole "e patrimoniali".

- X) Dopo l'articolo 31 è inserita la Sezione VI Rateizzazione.
- Y) All'articolo 32, comma 3, le parole "ed extratributarie" sono sostituite dalle parole "e patrimoniali".
- Z) All'articolo 32-bis, comma 1, lettera e), il numero "30.000,00" è sostituito dal numero "50.000,00".
- AA) All'articolo 33, comma 1, il numero "169" è sostituito dal numero "160".
- BB) All'articolo 33, comma 2, le parole "ed extratributarie" sono sostituite dalle parole "e patrimoniali".
- CC) L'articolo 35 è così riformulato:

"Articolo 35
Ingiunzione

1. Le ingiunzioni di cui al R. D. n. 639 del 1910 sono di competenza del funzionario responsabile della relativa entrata. L'ingiunzione, sottoscritta dal responsabile dell'entrata, deve essere motivata indicando le ragioni in fatto e in diritto che l'hanno determinata. L'ingiunzione deve indicare, inoltre, l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'Organo o l'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, l'eventuale precedente atto di accertamento, le modalità, il termine e l'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 30 giorni entro cui effettuare il pagamento della somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi o cautelari."

DD) All'articolo 36 i commi 2 e 3 sono eliminati.

EE) All'articolo 40, il comma 2 è eliminato.

FF) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Articolo 41
Autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione, relativamente ai tributi locali, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;

- g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole a Roma Capitale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
- 3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
- 4. Ai sensi dell'art. 10 - quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate da Roma Capitale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
- 5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge."

GG) Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente articolo 41-bis:

"Articolo 41-bis
Autotutela facoltativa

- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 41, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
- 2. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate da Roma Capitale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
- 3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela facoltativa può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni."

HH) All'articolo 45, il comma 5 è eliminato.

II) Dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente articolo 50-bis:

"Articolo 50-bis

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

- 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) di iniziativa dell'Ufficio competente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;

- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
- c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure e operazioni di controllo;
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione."

JJ) All'articolo 51, comma 1, dopo le parole "a mezzo di" sono aggiunte le parole "o di posta elettronica certificata".

KK) L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Articolo 54

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire da parte dell'Ufficio. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
2. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
3. L'istanza di accertamento con adesione può essere proposta dal contribuente anche seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
4. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.

5. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'Ufficio respinge l'istanza entro 30 giorni, invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito."

LL) L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55

Invito a comparire e rinuncia all'Istanza

1. Se ne ravvisa i presupposti, l'Ufficio, anche per via telematica, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 54:
 - a) formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio, ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
5. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento, successiva all'avvio del procedimento, comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'Ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso, il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione, mediante apposita comunicazione.
6. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'Ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere."

MM) All'articolo 56, comma 1, dopo le parole "del procedimento" sono aggiunte le parole "e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata."

NN) L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Diritto di interpello del contribuente

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo, adottate in conformità dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, disciplinano il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi locali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano

obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento di Roma Capitale in sede di controllo."

OO) L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

"Articolo 62

Presupposti

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'Amministrazione istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza di Roma Capitale; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. L'istanza di interpello deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti capitolini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello".

PP) All'articolo 63 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta Capitolina. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto all'ufficio tributi/entrate dell'Ente."

QQ) All'articolo 64, comma 2, dopo le parole "ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. f)." è aggiunto il seguente periodo:

"Il termine di 90 giorni, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra Amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo."

- RR) All'articolo 65, comma 1: le parole "di cui all'art. 62" sono soppresse.
- SS) All'articolo 65, comma 1, lettera b), il numero "2" è sostituito dal numero "4".
- TT) All'articolo 65, comma 1, lettera c), il numero "3" è sostituito dal numero "2".
- UU) All'articolo 66, il comma 2 è così riformulato:
 "2. La risposta dell'Amministrazione ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha trasmesso l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale indicato. L'efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al particolare caso oggetto di interpello."
- VV) All'articolo 66 il comma 4 è sostituito dal seguente:
 "4. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili."
- WW) All'articolo 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 6:
 "6. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile."
- XX) All'articolo 67, comma 1, lettera a) le parole "le imposte, le tasse, le tariffe, i canoni e i contributi" sono sostituite dalle parole "i tributi";
- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento Generale delle Entrate, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Principi in materia di entrate
Articolo 3	Definizione delle competenze
Articolo 3-bis	Competenze del Dipartimento Risorse Economiche
Articolo 4	Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe e canoni
Articolo 5	Rapporti con i contribuenti

TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6	Forme di gestione.
Articolo 7	Funzionari responsabili delle entrate
Articolo 8 -	Regime dei dati acquisiti

CAPO II RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Articolo 9	Modalità di pagamento delle entrate
Articolo 9-bis	Pagamento delle quote contributive per i servizi educativi e scolastici
Articolo 10	Rimborsi
Articolo 11	Rimborsi di somme iscritte a ruolo risultate indebite
Articolo 12	Compensazione
Articolo 13	Importi minimi per riscossione ordinaria e rimborsi

CAPO III RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 14	Definizione
Articolo 15	Regolarizzazione dei versamenti omessi o irregolari

Articolo 16	Regolarizzazione delle violazioni per omessa dichiarazione
Articolo 17	Regolarizzazione di altre violazioni
Articolo 18	Perfezionamento del ravvedimento
Articolo 19	Cause ostative al ravvedimento
Articolo 20	Errore scusabile

CAPO IV ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

SEZIONE I ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA

Articolo 21	Attività di controllo
Articolo 21-bis	Abuso del diritto ed elusione fiscale
Articolo 22	Collaborazione con altri Enti
Articolo 23	Controlli sul territorio
Articolo 24	Accessi, ispezioni e verifiche
Articolo 25	Codice di comportamento degli agenti accertatori (<i>eliminato</i>)
Articolo 26	Promozione adempimento spontaneo

SEZIONE II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 27	Accertamento delle entrate tributarie
Articolo 27-bis	Contraddittorio preventivo
Articolo 27-ter	Atti esclusi dal contraddittorio preventivo
Articolo 27-quater	Schema di atto pr il contraddittorio preventivo
Articolo 27-quinquies	Annullabilità degli atti tributari
Articolo 27-sexies	Nullità degli atti tributari
Articolo 27-septies	Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

SEZIONE III ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 27-octies	Accertamento delle entrate patrimoniali
--------------------	---

SEZIONE IV NOTIFICA

Articolo 28	Notificazione degli atti
Articolo 29	Ripetibilità delle spese di notifica

SEZIONE V SANZIONI E INTERESSI

Articolo 30	Sanzioni
Articolo 31	Interessi

SEZIONE VI RATEIZZAZIONE

Articolo 32	Dilazione dei pagamenti
Articolo 32-bis	Dilazione delle somme richieste con accertamenti esecutivi

CAPO V RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 33	Attività di riscossione coattiva
Articolo 34	Misure cautelari
Articolo 35	Ingiunzione
Articolo 36	Azioni cautelari ed esecutive
Articolo 37	Attività pre-coattiva.

TITOLO III STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I AUTOTUTELA

Articolo 38	Definizione
Articolo 39	Competenza
Articolo 40	Iniziativa
Articolo 41	Autotutela obbligatoria
Articolo 41-bis	Autotutela facoltativa
Articolo 42	Autotutela in pendenza di giudizio
Articolo 43	Autotutela su istanza di parte
Articolo 44	Procedura
Articolo 45	Decisione
Articolo 46	Disposizioni finali in materia di autotutela

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 47	Ambito di applicazione
Articolo 48	Effetti della definizione
Articolo 49	Riduzione delle sanzioni
Articolo 50	Ufficio competente e responsabile del procedimento
Articolo 50-bis	Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
Articolo 51	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
Articolo 52	Comparizione e termini di avvio del procedimento
Articolo 53	Contraddittorio e contenuto della definizione
Articolo 54	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 55	Invito a comparire e rinuncia all'istanza
Articolo 56	Atto di accertamento con adesione
Articolo 57	Perfezionamento della definizione
Articolo 58	Versamento rateale
Articolo 59	Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento
Articolo 60	Modalità di pagamento

CAPO III INTERPELLO

Articolo 61	Diritto di interpello del contribuente
Articolo 62	Presupposti
Articolo 63	Contenuto dell'istanza
Articolo 64	Procedura
Articolo 65	Cause di inammissibilità dell'istanza
Articolo 66	Effetti
Articolo 67	Rettifica
Articolo 68	Monitoraggio e coordinamento

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69	Abrogazioni
-------------	-------------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate proprie, anche di natura tributaria, di Roma Capitale, nel rispetto dei principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, alla L. 15 maggio 1997, n. 127, alla L. 27 luglio 2000, n. 212, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, alla L. 27 dicembre 2019, n. 160, nonché in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e nell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1, salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli Regolamenti. In ogni caso, resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il presente Regolamento indica i criteri per la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni, le modalità generali di gestione e riscossione, anche coattiva, delle entrate di Roma Capitale, reca la disciplina delle attività di accertamento e degli strumenti deflattivi del contenzioso, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi, nello Statuto di Roma Capitale e nel Regolamento di contabilità.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle singole entrate si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Principi in materia di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata, Roma Capitale ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I Regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I Regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili e alla misura massima dell'aliquota o delle tariffe; possono prevedere agevolazioni nei confronti dei contribuenti; sono improntati all'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; definiscono le regole procedurali cui si informano l'accertamento, la riscossione, il rimborso, l'interpello e l'autotutela.
3. Le modifiche delle disposizioni in materia di tributi non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore ovvero dall'adozione dei provvedimenti di attuazione.

Articolo 3

Definizione delle competenze

1. L'Assemblea Capitolina approva i Regolamenti di cui all'art. 2 e, nei casi espressamente previsti dalla legge, delibera, ai sensi dell'art. 4, le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi, determinati dalla Giunta Capitolina, nell'ambito del processo di approvazione del Bilancio di previsione. L'Assemblea Capitolina delibera, altresì, la misura delle addizionali ai tributi statali o regionali, nei limiti consentiti dalle norme di legge.
2. La Giunta Capitolina determina le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi e delibera le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione delle entrate e il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; stabilisce le linee guida in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale; sospende, differisce o rimette nei termini gli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle entrate di competenza di Roma Capitale, per comprovate circostanze di carattere generale.

Articolo 3-bis

Competenze del Dipartimento Risorse Economiche

1. Il Dipartimento Risorse Economiche, al fine di salvaguardare l'unitarietà delle entrate e delle spese e gli equilibri del bilancio di Roma Capitale e in conformità con gli indirizzi strategici formulati dall'Assessore al Bilancio di Roma Capitale, ha competenza esclusiva in materia di coordinamento, accertamento e delimitazione delle basi imponibili delle entrate tributarie ed extratributarie, a qualunque titolo percepite da Roma Capitale, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. In particolare, e a titolo esemplificativo, compete al Dipartimento Risorse Economiche:
 - a) il controllo, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio periodico della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie di competenza di Roma Capitale;
 - b) l'emanazione di direttive e chiarimenti in materia di riscossione spontanea, attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie;
 - c) la gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie, ai sensi dell'art. 178 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) la gestione e lo sviluppo di sistemi informativi e tecnologici funzionali alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie, che garantiscano l'unitarietà degli strumenti informativi e gestionali attribuiti a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento. I Dipartimenti economico-finanziari agiscono in piena autonomia organizzativa, gestionale e strumentale nelle attività afferenti alla dotazione e al funzionamento dei necessari strumenti tecnico-informatici;
 - e) la promozione della partecipazione di Roma Capitale all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva di cui all'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i Municipi coadiuvano il Dipartimento Risorse Economiche nelle attività di accertamento delle entrate e di contrasto all'evasione, concernenti le entrate riferibili agli ambiti territoriali di loro competenza. Il maggiore gettito accertato e riscosso è destinato al Municipio, nella misura del 50% da utilizzare per spese non strutturali, riferite esclusivamente alle funzioni fondamentali quali: politiche sociali, scuola, trasporti e mobilità. In occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione, ex art. 162 TUEL, il restante 50% può essere destinato a colmare le differenziazioni tra i vari Municipi nelle erogazioni dei servizi essenziali.

Articolo 4

Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe e canoni

1. Le aliquote, le tariffe e i canoni, eventualmente differenziati per categorie di contribuenti e in ragione della capacità contributiva ricollegabile alle singole fattispecie sono determinati con apposita deliberazione in relazione alle esigenze di equilibrio del bilancio e possono essere variate annualmente. La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo, fermo restando quanto indicato al comma 2.
2. Le deliberazioni concernenti le aliquote e le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione di legge.
3. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, le aliquote, le tariffe e i canoni si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali possono essere modificati entro il 31 luglio di ciascun anno, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
5. I canoni per l'utilizzo del patrimonio sono fissati e adeguati periodicamente, in conformità ai criteri stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti capitolini.

6. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi sono determinati tenendo conto dei parametri fissati nelle disposizioni legislative e regolamentari, avendo riguardo alla capacità contributiva dell'utente, e perseguendo tendenzialmente l'equilibrio economico in rapporto ai relativi costi.
7. Le tariffe relative alle occupazioni delle aree e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico sono determinate tenuto conto dell'articolazione del territorio di Roma Capitale in zone e dei relativi coefficienti stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Capitolina. L'articolo 27, comma 3, della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 e le disposizioni incompatibili con quanto disposto nel presente comma devono intendersi abrogati.

Articolo 5

Rapporti con i contribuenti

1. I rapporti con i contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede e a criteri di semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Roma Capitale assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri Uffici centrali e decentrati, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, anche elettronica, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con i contribuenti, anche mediante l'ampliamento dei servizi informativi e di comunicazione erogati a distanza, e l'adozione di iniziative di concertazione con le altre Amministrazioni, le associazioni rappresentative dei Comuni e delle parti sociali.
3. Per semplificare l'approccio dei contribuenti con l'attività tributaria di Roma Capitale, viene predisposta una modulistica unificata e standardizzata, al fine di fare assolvere correttamente alla cittadinanza, tutti gli adempimenti previsti dalla norma regolamentare.
4. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.
5. Roma Capitale riconosce un'agevolazione ai contribuenti persone fisiche non titolari di partita IVA che eleggono il proprio domicilio digitale (PEC) mediante registrazione nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) di cui all'art. 6-quater del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, si provvede annualmente a definire l'agevolazione da corrispondere in relazione al risparmio ottenuto attraverso le minori spese di spedizione.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6

Forme di gestione

1. I Regolamenti prevedono la forma di gestione per ciascuna entrata, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, garantendo efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.
3. Gli agenti della riscossione, le società, le Istituzioni e gli Enti controllati o affidatari concessionari di pubblici servizi di Roma Capitale, incluse le società che realizzano le attività di accertamento e riscossione delle entrate per conto dell'Amministrazione, si attengono alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 7

Funzionari responsabili delle entrate

1. La gestione di ciascuna entrata è attribuita a un responsabile, designato con deliberazione della Giunta Capitolina, secondo gli indirizzi e le direttive impartite dalla stessa anche in relazione all'organizzazione



dell'attività relativa all'entrata, in coerenza con l'articolo 3-bis. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più entrate.

2. Il responsabile dell'entrata assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente, nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata quali:
 - a) sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti;
 - b) accertamento e riscossione dei crediti, con procedure coordinate rispetto alle attività previste dal Regolamento di contabilità vigente per l'acquisizione delle entrate;
 - c) irrogazione delle eventuali sanzioni e penali ai trasgressori;
 - d) apposizione del visto di esecutività sui ruoli;
 - e) formazione e sottoscrizione delle Ingiunzioni e degli avvisi di accertamento esecutivi;
 - f) rimborso degli indebiti;
 - g) concessione di dilazioni di pagamento;
 - h) verifica delle comunicazioni di inesigibilità, adozione dei discarichi e controllo sull'agente della riscossione;
 - i) cura del contenzioso relativo all'entrata;
 - l) applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso, di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi la gestione delle attività di accertamento e riscossione dell'entrata, anche in maniera disgiunta, il soggetto gestore nomina un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri concernenti la gestione delle attività affidate.
4. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate capitoline, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

Articolo 8

Regime dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate di Roma Capitale.
2. In ogni caso i dati non possono essere forniti a terzi esterni all'Amministrazione capitolina, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.
3. I dati possono essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di Istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati.
4. I dati possono essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli Interessi di Roma Capitale.

CAPO II

RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Articolo 9

Modalità di pagamento delle entrate

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 9-bis, sono definite nei singoli Regolamenti che disciplinano le diverse tipologie di entrata, in base alle norme di legge, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Il Dipartimento Risorse Economiche, nell'esercizio delle sue funzioni di cui
3. all'art. 3-bis del presente Regolamento e i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo in ogni caso l'utilizzo di strumenti telematici per ogni comunicazione con enti e utenti e i mezzi di pagamento elettronici. Nei casi in cui gli Uffici liquidano la somma dovuta sulla base di

- istanza o dichiarazione, i relativi modelli devono riportare le modalità di pagamento ammesse e, in caso di versamento presso gli uffici postali, deve essere allegato l'apposito bollettino di conto corrente.
4. I pagamenti sono eseguiti entro i termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti delle singole entrate. In caso di pagamento di tributi o di altre entrate, per i quali le norme di legge o di regolamento prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi di pagamento nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.
 5. I pagamenti delle somme dovute sono effettuati con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 9-bis

Pagamento delle quote contributive per i servizi educativi e scolastici

1. Gli utenti dei servizi educativi e scolastici provvedono, al momento dell'iscrizione, ad effettuare la scelta in ordine alle modalità periodiche di pagamento delle quote contributive, optando per il pagamento annuale, semestrale o mensile.
2. L'opzione per il pagamento anticipato annuale determina, in favore dell'utente, il diritto alla riduzione, in misura pari al 10%, dell'importo dovuto esclusivamente qualora il pagamento sia effettuato entro il termine di scadenza. È esclusa la facoltà di ripetizione delle somme erogate anticipatamente in unica soluzione, fatta salva l'ipotesi in cui la rinuncia al servizio avvenga entro quattro mesi dalla frequenza, fermo restando comunque l'importo dovuto per il servizio già erogato.
3. L'omessa indicazione dell'opzione prescelta determina l'automatica applicazione della modalità mensile di pagamento.
4. A seguito della scelta effettuata dall'utente o in assenza di opzioni, il sistema informativo di Roma Capitale provvede a generare automaticamente i bollettini di pagamento, i quali vengono inviati per via telematica agli utenti entro il primo giorno del mese di riferimento nell'ipotesi di pagamento mensile o entro il primo giorno del primo mese nell'ipotesi in cui l'utente abbia optato per il pagamento annuale o semestrale. L'utente provvede al pagamento della quota contributiva entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino.
5. L'omesso pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento del bollettino determina l'applicazione di interessi moratori, nella misura annua del tasso legale aumentato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza del pagamento.
6. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale è vincolata al pagamento della prima rata del servizio di mensa.
7. Ferma restando l'adozione delle azioni finalizzate a promuovere l'adempimento spontaneo dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, l'amministrazione procede alla riscossione coattiva delle quote contributive non corrisposte tramite l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti previsioni.

Articolo 10

Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente o d'Ufficio.
2. La richiesta di rimborso è presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
3. Il responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso o altro termine più breve stabilito nel Regolamento di settore, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento o di diniego.
4. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 31 del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Corte di giustizia tributaria o di altro Organo competente.
6. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Corte di giustizia tributaria o altro Organo competente.

Articolo 11

Rimborsi di somme iscritte a ruolo risultate indebite

1. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, risultino successivamente indebite, il responsabile dell'entrata incarica l'agente della riscossione all'effettuazione del rimborso. L'agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso, ovvero a indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2. L'agente della riscossione è comunque tenuto, nell'ambito del territorio di competenza, a verificare tutte le posizioni iscritte a ruolo a carico del contribuente effettuando preventivamente eventuali compensazioni tra le entrate di competenza dell'Ente con il credito emerso. Per la somma eventualmente residua, l'agente della riscossione provvede al pagamento:
 - a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
 - b) entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
3. Il responsabile dell'entrata, con apposito provvedimento, dispone la restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate ai sensi dei commi 1 e 2, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
4. Per quanto non disciplinato, trova applicazione l'art. 26 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 12

Compensazione

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo, ovvero tra crediti e debiti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi direttamente da Roma Capitale, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
2. L'obbligazione extra-tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito della medesima entrata, tenuto conto dei principi stabiliti dal Codice civile.
3. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione di cui ai commi 1 e 2 presenta la richiesta, mediante l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito per il versamento dell'entrata dovuta, salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti di settore.
4. I Regolamenti che disciplinano le singole entrate stabiliscono il limite dell'ammontare degli importi per i quali annualmente la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata.
5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio, a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
6. La compensazione non è ammessa quando nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione, tranne che la richiesta riguardi compensazioni tra atti di recupero della stessa entrata o di entrate aventi la medesima base imponibile.

7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Per avvalersi dell'accollo, l'accollante e il contribuente originario devono formulare specifica e documentata richiesta, comprovante l'idoneità al pagamento dell'accollante, i mezzi e i termini di pagamento, che deve essere espressamente accettata da Roma Capitale.

Articolo 13

Importi minimi per riscossione ordinaria e rimborsi

1. Per ciascuna entrata, i relativi Regolamenti stabiliscono gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; in mancanza di una espressa previsione, si applica la disciplina contenuta nell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

CAPO III

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 14

Definizione

1. Per "ravvedimento operoso" si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia e secondo le disposizioni contenute nel presente Capo.
2. Ai fini dell'applicazione del ravvedimento operoso, valgono le seguenti definizioni:
 - a) per "violazioni" si intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo e incidono sulla determinazione della misura o sul versamento del tributo locale;
 - b) per "sanzioni" si intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
 - c) per "tributi locali" si intendono i tributi di competenza di Roma Capitale, regolamentati con atti di normazione secondaria;
 - d) per "cause ostative" si intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento operoso.

Articolo 15

Regolarizzazione dei versamenti omessi o irregolari

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 30 giorni dalla data della scadenza;
 - b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di

constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

- f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

- g) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 16

Regolarizzazione delle violazioni per omessa dichiarazione

1. In caso di violazione dipendente da omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento.

Articolo 17

Regolarizzazione di altre violazioni

1. In caso di infedele dichiarazione o comunicazione, o di omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la sanzione è ridotta:
 - a) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento.
 - b) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 18

Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dagli artt. 15, 16 e 17.
2. Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o delle comunicazioni di cui agli artt. 16 e 17, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione o della comunicazione omessa ovvero della dichiarazione o della comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

Articolo 19**Cause ostative al ravvedimento**

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'Amministrazione, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse, ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 20**Errore scusabile**

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento, ovvero nella compilazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa, relativo a fattispecie oggetto di ravvedimento, la regolarizzazione è comunque valida se l'interessato versa la differenza, ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

CAPO IV**ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE****Sezione I****Attività di controllo e verifica****Articolo 21****Attività di controllo**

1. Il responsabile di ciascuna entrata, nell'ambito delle direttive, del coordinamento e dei controlli esercitati dal Dipartimento Risorse Economiche in conformità all'art. 3-bis del presente Regolamento, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate. Il responsabile di ciascuna entrata assicura il costante aggiornamento del Dipartimento Risorse Economiche in merito alle attività svolte sotto la propria responsabilità e trasmette su base semestrale al Dipartimento una rendicontazione delle attività svolte, con specifico riguardo agli accertamenti e ai controlli effettuati e al loro impatto finanziario.
2. I Regolamenti e gli atti di cui all'art. 3 del Titolo I assicurano che gli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati siano tempestivamente portati a conoscenza degli interessati e possano essere effettuati anche in occasione di attività richieste ad altro fine, mediante modelli e documenti adeguatamente diffusi in tutti gli Uffici di Roma Capitale.
3. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli Regolamenti acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri Enti pubblici, senza richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione capitolina o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti, relativi alla posizione del contribuente.
4. Il rilascio e il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive, nonché la permanenza in esercizio, sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento o riversamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Articolo 21-bis**Abuso del diritto ed elusione fiscale**

1. Sono oggetto dell'attività di controllo anche l'abuso di diritto e l'elusione fiscale di cui all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, e ss.mm.ii., ovvero le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme tributarie, sono dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Tali operazioni sono inopponibili all'Amministrazione capitolina, che ne disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli stessi,

applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212.

Articolo 22

Collaborazione con altri Enti

1. Per contrastare efficacemente l'evasione, l'elusione fiscale e qualsiasi altra modalità di inadempimento delle entrate locali, Roma Capitale collabora e promuove lo scambio di informazioni e le attività di controllo con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia del Demanio, gli Enti previdenziali e qualsiasi altro Ufficio pubblico o pubblica Autorità.

Articolo 23

Controlli sul territorio

1. Roma Capitale può utilizzare, per l'accertamento delle violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, gli addetti accertatori, nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ai sensi dell'art. 1, commi 179 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli addetti accertatori possono essere dipendenti di Roma Capitale o delle Società da essa partecipate, ovvero dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e ss.mm.ii. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di constatazione.
3. Gli addetti accertatori hanno poteri di accertamento, contestazione immediata, redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano le singole entrate comunali.

Articolo 24

Accessi, ispezioni e verifiche

1. Per motivate esigenze di verifica e di controllo, Roma Capitale può procedere con gli accessi, le ispezioni e le verifiche degli agenti preposti all'attività di accertamento o della Polizia Locale, presso i locali adibiti all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali. Tali attività di verifica e di controllo devono essere svolte con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività e delle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Al momento dell'accesso, il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni della verifica e sull'oggetto dell'attività ispettiva, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli Organi di giustizia tributaria, nonché del diritto di produrre osservazioni e rilievi che dovranno essere annotati sul verbale di verifica redatto in contraddittorio.
3. Roma Capitale promuove la possibilità di effettuare accessi congiunti con le altre Pubbliche Amministrazioni titolari di poteri di accertamento, per arrecare il minor disservizio possibile al contribuente.
4. Roma Capitale promuove, ove consentito dalle norme statali e regionali, la possibilità di una definizione agevolata delle pretese, risultanti dalla copia del processo verbale di accertamento, fondata sul pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta.

Articolo 25

Codice di comportamento degli agenti accertatori *(eliminato)*

Articolo 26

Promozione adempimento spontaneo

1. L'Amministrazione capitolina favorisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria ed extra-tributaria in maniera spontanea, anche se tardiva, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso, mediante l'invio

di comunicazioni nelle quali sono indicate le anomalie riscontrate. Il destinatario della comunicazione può regolarizzare l'errore, o l'omissione, attraverso il ravvedimento operoso, oppure inviare eventuali elementi e documenti di cui l'Amministrazione capitolina non sia a conoscenza.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non sono atti autonomamente impugnabili, perché non rientrano tra gli atti impositivi emessi da Roma Capitale; eventuali contestazioni non giustificate dalla presentazione di documentazione da parte del contribuente potranno essere sollevate nell'ambito del procedimento accertativo.

Sezione II

Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 27

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il responsabile dell'entrata tributaria, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata tributaria, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.
3. Gli avvisi di cui al comma 2, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso; l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni; l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I predetti atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, relativi alle entrate tributarie, è effettuata nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità contenute nel Capo II del Titolo III.

Articolo 27-bis

Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 27-ter, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art.

1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

Articolo 27-ter

Atti esclusi dal contraddittorio preventivo

1. Il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati);
 - h) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 1 ed in particolare:
 - a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

3. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
4. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

Articolo 27-quater

Schema di atto per il contraddittorio preventivo

1. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
2. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
3. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
 - b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
4. Nel caso di convocazione del contribuente di cui ai commi 1 e 2, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
5. Nel caso in cui all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni contenute nel Capo II, Titolo III, del presente regolamento.
6. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
7. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento capitolino in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti.
8. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
9. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 1. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
10. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 1 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del

contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

11. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto di cui al comma 1 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 27-quinquies

Annulabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di Roma Capitale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 27-sexies

Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di Roma Capitale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 27-septies

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che Roma Capitale eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. In particolare, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Amministrazione, appositamente specificati nei medesimi.

Sezione III

Accertamento delle entrate patrimoniali

Articolo 27-octies

Accertamento delle entrate patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate patrimoniali è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile

ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.

3. Gli avvisi di cui al comma 2, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso; l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I predetti atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 792 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La notificazione degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali è effettuata nei termini prescritti dal Codice civile e dalle leggi di settore.
5. Il responsabile dell'entrata patrimoniale provvede mediante avviso di accertamento esecutivo al recupero dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della legge n. 160 del 2019 per le occupazioni di suolo pubblico, ivi incluse quelle realizzate dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sezione IV Notifica

Articolo 28 Notificazione degli atti

1. Gli avvisi e gli atti di cui agli articoli 27, 27-quater e 27-octies, in presenza di domicilio digitale del destinatario, sono notificati anche tramite la piattaforma nazionale per le notifiche (SEND) e a mezzo di canali di posta elettronica certificata. In via residuale i predetti atti sono notificati anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai registri dell'anagrafe. Per la notifica dell'atto a mezzo posta si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge.
2. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti alle procedure esecutive di cui al "Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" di cui al R.D. n. 639/1910, e successive modificazioni, nonché degli avvisi di pagamento delle entrate extra-tributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, Roma Capitale, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione capitolina o delle Società da essa partecipate, tra i dipendenti dei soggetti ai quali Roma Capitale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura di Roma Capitale, e il superamento di un esame di idoneità.
4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio di Roma Capitale, sulla base della direzione e del coordinamento diretto della stessa, ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
5. Resta ferma la possibilità di notificare gli avvisi e gli atti di cui agli articoli 27, 27-quater e 27-octies, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

Articolo 29

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie e patrimoniali evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.
2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.
4. L'ammontare specifico delle spese di notifica ripetibili è determinato dal DM 14 aprile 2024.

Sezione V

Sanzioni e interessi

Articolo 30

Sanzioni

1. In materia di entrate di natura tributaria si applicano i principi generali relativi alle sanzioni amministrative tributarie di cui ai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e ss.mm.ii., nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente e le disposizioni contenute nel vigente Regolamento capitolino, che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale.
2. I Regolamenti che disciplinano le entrate patrimoniali indicano le sanzioni amministrative e le penali applicabili per le relative fattispecie; ove gli stessi non provvedano specificatamente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000. Le predette sanzioni sono irrogate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, e del vigente Regolamento capitolino che disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 31

Interessi

1. La misura annua degli interessi dovuti per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie e patrimoniali è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Sezione VI

Rateizzazione

Articolo 32

Dilazione dei pagamenti

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero l'agente della riscossione, per gli importi iscritti a ruolo, può concedere, su richiesta del debitore, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute. Per gli importi oggetto di ingiunzione fiscale, la richiesta di dilazione deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure cautelari ed esecutive.
2. Salvo quanto disposto nei Regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infra-annuale.
3. Per gli importi relativi a entrate tributarie e patrimoniali, richiesti prima della notificazione di avvisi di accertamento esecutivi, o di ingiunzioni fiscali, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate, con un importo minimo di € 50 per ciascuna;
 - b) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;
 - c) le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
 - d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, ove prescritte, dedotto quanto versato, è inviato a riscossione coattiva, secondo le disposizioni contenute nel Capo V del presente Regolamento.
4. La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione, secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.
5. Le disposizioni relative alla dilazione dei pagamenti contenute nei Regolamenti che disciplinano le singole entrate, incompatibili con il presente articolo, devono intendersi abrogate.

Articolo 32-bis

Dilazione delle somme richieste con accertamenti esecutivi

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero il soggetto affidatario di cui all'art. 33, comma 3, del presente Regolamento, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'importo da rateizzare sia superiore a € 100,00, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
- a) per importi da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - b) per importi da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - c) per importi da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - d) per importi da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - e) per importi oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Nei casi di rateizzazione di importi pari o superiori a € 50.000,00, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni, iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
5. Sulle somme dovute, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, si applicano gli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di dilazione, comporta automaticamente la decadenza dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639 del 1910, emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

CAPO V

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 33

Attività di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 784 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. In alternativa, tramite la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o tramite l'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, avvalendosi anche delle disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 7, comma 2 gg-quater, punto 1), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva dei crediti tributari e patrimoniali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penali o interessi, ha luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a € 16,00, salvo che sia diversamente stabilito dai Regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata.

Articolo 34

Misure cautelari

1. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica dell'avviso di accertamento con il quale sono accertati maggiori tributi dell'atto di contestazione, ovvero del provvedimento di irrogazione della sanzione, il responsabile dell'entrata può chiedere, con istanza motivata al presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda, a garanzia dell'intera pretesa tributaria, comprensiva della sanzione, dell'imposta e dei relativi interessi, il cui importo complessivo sia superiore a € 8.000,00.
2. Le misure cautelari di cui al comma 1, una volta adottate, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado, anche a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo in cui sono iscritti gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento notificato.
3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, in quanto compatibili.

Articolo 35

Ingiunzione

1. Le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639 del 1910 sono di competenza del funzionario responsabile della relativa entrata. L'ingiunzione, sottoscritta dal responsabile dell'entrata, deve essere motivata indicando le ragioni in fatto e in diritto che l'hanno determinata. L'ingiunzione deve indicare, inoltre, l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'Organo o l'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, l'eventuale precedente atto di accertamento, le modalità, il termine e l'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 30 giorni entro cui effettuare il pagamento della somma dovuta,

Articolo 36**Azioni cautelari ed esecutive**

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, il funzionario responsabile dell'entrata, qualora sussistano le condizioni di legge, adotta tempestivamente le azioni cautelari ed esecutive previste dalle disposizioni del Titolo II, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'Ordinamento civile.

Articolo 37**Attività pre-coattiva**

1. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, Roma Capitale si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO III**STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO****CAPO I****AUTOTUTELA****Articolo 38****Definizione**

1. Per "autotutela" si intende il potere dell'Amministrazione di annullare o revocare, in tutto o in parte, un provvedimento di accertamento o riscossione dei tributi e delle altre entrate locali, ritenuto illegittimo, per ragioni di pubblico interesse,
2. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con il silenzio-assenso e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
3. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 39**Competenza**

1. L'autotutela è esercitata dal funzionario responsabile dell'entrata, ovvero da un suo delegato.

Articolo 40**Iniziativa**

1. L'autotutela è attivata d'Ufficio, ovvero su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, incluse le associazioni non riconosciute.

Articolo 41**Autotutela obbligatoria**

1. L'Amministrazione, relativamente ai tributi locali, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

- e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole a Roma Capitale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
 4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate da Roma Capitale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 41-bis

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 41, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate da Roma Capitale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela facoltativa può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 42

Autotutela in pendenza di giudizio

1. L'autotutela può essere esercitata anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente. In tale ipotesi, si può tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale, dei precedenti giudiziari, della probabilità di soccombenza e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. L'autotutela non ha luogo se sia stata pronunciata, in uno dei gradi di giudizio, una sentenza di merito favorevole all'Amministrazione.

Articolo 43

Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente, oltre che nei casi di cui all'art. 41, può chiedere l'annullamento o la revoca, totale o parziale, di un provvedimento di accertamento o di riscossione dell'entrata, con istanza motivata in fatto e/o in diritto.
2. La domanda deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione del provvedimento, se non è prodotto in copia, e deve essere corredata dalla documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. Fino alla decisione dell'Amministrazione, il contribuente può proporre in ogni tempo ulteriori deduzioni, memorie e documentazione, a sostegno del proprio assunto.

4. La presentazione dell'istanza non sospende i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'impugnazione del provvedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 44

Procedura

1. Le istanze di parte, complete di tutta la documentazione e delle notizie necessarie per l'esercizio dell'autotutela, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di consegna o arrivo, fatti salvi i casi urgenti, oppure di rilevanza generale, che ne giustifichino la priorità.
2. Qualora la documentazione allegata si riveli insufficiente o inidonea ai fini della decisione, il funzionario responsabile può sospendere l'efficacia del provvedimento e invitare il contribuente a integrare la documentazione prodotta.
3. Nelle more del procedimento di autotutela, il funzionario responsabile può sospendere gli effetti del provvedimento che appaia illegittimo o infondato, dandone comunicazione alla parte anche per via telematica.

Articolo 45

Decisione

1. L'Amministrazione comunica all'interessato l'esito dell'autotutela, esercitata d'Ufficio o su iniziativa di parte, con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi su cui la decisione è fondata. L'atto emesso in sede di autotutela può essere trasmesso anche per via telematica.
2. L'annullamento del provvedimento comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base del provvedimento annullato.
3. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 46

Disposizioni finali in materia di autotutela

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e con il coordinamento del Dipartimento competente, i funzionari responsabili delle entrate adottano ogni misura necessaria, utile e opportuna per un esercizio corretto e puntuale dell'autotutela, anche adeguando le procedure e modalità di applicazione concreta della presente disciplina.
2. L'esercizio corretto e puntuale dell'autotutela può essere considerato ai fini della valutazione dei funzionari responsabili delle entrate e degli Uffici.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 47

Ambito di applicazione

1. I tributi comunali possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni del presente Capo.
2. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa. In particolare, è applicabile ai seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria e tributo sui servizi indivisibili, limitatamente alla definizione del valore delle aree edificabili;

- b) tariffa rifiuti solidi urbani e tassa sui rifiuti, limitatamente alle superfici che producono sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali.
3. Il procedimento di definizione non si applica:
- a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi, fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
 - b) nell'ambito delle attività di mero controllo formale, finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - c) ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo.
4. La richiesta dell'Ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti, oppure l'invio di questionari non attiva il procedimento di definizione mediante accertamento con adesione.
5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
6. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.
7. Al fine di agevolare l'esercizio delle attività di definizione dei tributi, possono essere emanate direttive generali di indirizzo e coordinamento.

Articolo 48

Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è soggetto a integrazioni o modifiche da parte dell'Ufficio.
2. La definizione non esclude ulteriori attività di accertamento, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che rendano possibile l'accertamento di un maggior tributo in misura superiore al 20 % di quella definita.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'Ufficio.

Articolo 49

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni irrogate per la mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste formulate dall'Ufficio.

Articolo 50

Ufficio competente e responsabile del procedimento

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'Ufficio competente preposto alla gestione del tributo, in persona del funzionario responsabile designato.

Articolo 50-bis

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) di iniziativa dell'Ufficio competente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure e operazioni di controllo;
 - e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 51**Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'Ufficio competente, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, può notificare al contribuente, anche a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire, nel quale sono indicati: i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo; le annualità oggetto di accertamento; il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; il maggior tributo; le sanzioni e gli interessi dovuti.
2. Nel caso di più coobbligati, l'invito può essere notificato a ciascun obbligato.

Articolo 52**Comparizione e termini di avvio del procedimento**

1. Il contraddittorio prende avvio con la comparizione del contribuente, il quale può richiedere, mediante comunicazione scritta, un rinvio non superiore a 15 giorni.
2. La mancata comparizione impedisce l'avvio del procedimento e rende priva di ogni effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente. Il mancato avvio del procedimento per assenza del contribuente è registrato in apposito verbale sottoscritto dall'impiegato incaricato e dal responsabile del procedimento.

Articolo 53**Contraddittorio e contenuto della definizione**

1. Le persone fisiche intervengono personalmente, o possono delegare il coniuge, i parenti oppure gli affini, i soggetti diversi dalle persone fisiche, e comunque gli esercenti un'attività di impresa, intervengono in persona del legale rappresentante o dei dipendenti delegati. In ogni caso, è consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore generale o speciale.
2. Il contribuente o chi lo rappresenta fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene occorrenti per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alla vigente legislazione ed esibisce i documenti originali in proprio possesso, depositandone copia vistata dall'Ufficio per conformità all'originale.
3. Nel primo incontro, l'Ufficio fissa la data ultima per la firma dell'atto di accertamento con adesione e, per tale giorno, le parti si considerano convocate, senza altra comunicazione, ai fini della conclusione del procedimento di definizione. L'Ufficio e il contribuente possono concordare altri incontri, non oltre i 15 giorni successivi, se necessari a consentire la produzione degli ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile per la definizione.

Articolo 54**Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire da parte dell'Ufficio. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
2. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

3. L'istanza di accertamento con adesione può essere proposta dal contribuente anche seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
4. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
5. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'Ufficio respinge l'istanza entro 30 giorni, invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

Articolo 55

Invito a comparire e rinuncia all'istanza

1. Se ne ravvisa i presupposti, l'Ufficio, anche per via telematica, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 54:
 - a) formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio, ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
5. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento, successiva all'avvio del procedimento, comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'Ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso, il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione, mediante apposita comunicazione.
6. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'Ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Articolo 56

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente, o da un suo procuratore e dal responsabile del procedimento, e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. L'atto deve contenere:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi della definizione;
 - b) la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta;
 - c) le modalità e i termini per il pagamento, in caso di versamento rateale.

Articolo 57

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale di cui all'art. 58.

2. Il versamento degli importi indicati al comma 1 deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'Ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della ricevuta, l'Ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 58

Versamento rateale

1. Il versamento dell'importo dovuto per effetto della definizione può essere eseguito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 16 se l'ammontare supera i 50.000,00 Euro.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato all'art. 57, comma 2. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 59

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento

1. Le sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Articolo 60

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli artt. 57, 58 e 59 si esegue mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento, in ragione della tipologia di tributo.

CAPO III INTERPELLO

Articolo 61

Diritto di interpello del contribuente

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo, adottate in conformità dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, disciplinano il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi locali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento di Roma Capitale in sede di controllo.

Articolo 62

Presupposti

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'Amministrazione istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza di Roma Capitale; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. L'istanza di interpello deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti capitolini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Articolo 63

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello, da formulare in carta libera, contiene:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante, o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e deve essere comunicata la risposta;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) l'indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante, o del suo rappresentante legale, ovvero del procuratore generale o speciale, incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'Ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lett. b), d), e) ed f) del comma 1, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta Capitolina. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto all'ufficio tributi/entrate dell'Ente.

Articolo 64

Procedura

1. L'istanza di interpello è trasmessa al Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite consegna diretta con rilascio d'apposita ricevuta, o Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. L'Amministrazione fornisce al contribuente una risposta scritta e motivata entro 90 giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. f). Il termine di 90 giorni, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra Amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. La risposta è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
4. L'Amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante circolare o nota, da pubblicare sul sito istituzionale di Roma Capitale, nel caso siano formulate più istanze d'interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro.
5. L'Amministrazione può richiedere una sola volta, al contribuente, l'integrazione dell'istanza, quando non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione prodotta, poiché non idonea a consentire l'esatto inquadramento del quesito. In questo caso, il parere è reso entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
6. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di un anno dalla richiesta di cui al comma 5, comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 62.

Articolo 65

Cause di inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 63, comma 1;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 62, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 62, comma 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo, alla data di presentazione dell'istanza, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, dell'art. 63, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 66

Effetti

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. La risposta dell'Amministrazione ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha trasmesso l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale indicato. L'efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al particolare caso oggetto di interpello.
3. Qualora la risposta dell'Amministrazione, su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine dei 90 giorni di cui all'art. 64, comma 2, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.
5. Se la risposta dell'Amministrazione, sebbene formulata nel termine, giunge a conoscenza dell'istante oltre il termine dei 90 giorni di cui all'art. 64, comma 2, e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni e interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta e oltre la scadenza del termine medesimo.
6. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 67

Rettifica

1. L'Amministrazione può rettificare la risposta in precedenza resa o quella desumibile dal silenzio assenso, nel qual caso:
 - a) se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta, o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione non può recuperare i tributi dovuti, né le sanzioni amministrative;
 - b) se il contribuente non ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta, o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione può pretendere le maggiori imposte dovute e gli interessi relativi, con esclusione delle sanzioni amministrative.

Articolo 68

Monitoraggio e coordinamento

1. L'Amministrazione, anche al fine di assicurare uniformità interpretativa nelle risposte fornite, adotta nella gestione delle istanze di interpello un'apposita procedura informatica, che consente di: monitorare costantemente le istanze prodotte; trarre la sussistenza dei presupposti e delle condizioni d'ammissibilità delle istanze; stabilire lo scadenziario; fornire le comunicazioni di risposta ai contribuenti; far conoscere il contenuto delle risposte attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i seguenti provvedimenti:
 - a) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72, del 30/31 luglio 2010;
 - b) Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43, del 4 luglio 2011;
 - c) Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43, del 24 luglio 2014;
 - d) Deliberazione della Giunta Comunale n. 131, del 25 febbraio 2000;
 - e) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71, del 30/31 luglio 2010;
 - f) Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 42, del 4 luglio 2011;
 - g) Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 11, del 18 marzo 2016;
 - h) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70, del 30/31 luglio 2010;
 - i) Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011;
 - j) Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 84, del 29 novembre 2013;
 - k) Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 40, del 23 luglio 2014;
 - l) Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 13, del 18 marzo 2016;
 - m) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 253, del 19 dicembre 2003;
 - n) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52, del 22 marzo 2007;
 - o) Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68, del 30 ottobre 2017.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Nanni.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Luparelli, Marinone, Melito, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Stampete, Tempesta, Trabucco e Trombetti.

La presente Deliberazione assume il n. 181.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 18 gennaio 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 1° febbraio 2025.

Li, 17 gennaio 2025

SEGRETARIATO GENERALE

Il Vice Segretario Generale Vicario

F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 28 gennaio 2025.

Li, 28 gennaio 2025

SEGRETARIATO GENERALE

Il Vice Segretario Generale Vicario

F.to: G. Viggiano

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile.

Li, 3 febbraio 2025

SEGRETARIATO GENERALE

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F.to: L. Massimiani